



**Regolamento dell'attività di formazione del
Dottorato di Ricerca
in Scienze della Terra e del Mare (XXXVII Ciclo)**

Il presente regolamento integra quanto previsto, in merito all'attività di formazione del Dottorando, nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (UNIPA), emanato con D.R. n.567/2018.

Articolo 1 – Attività previste per il conseguimento dei crediti formativi (CFU)

1. L'attività di formazione è espressa in crediti formativi (CFU) e prevede insegnamenti specialistici e attività seminariali disciplinari ed interdisciplinari, periodi di formazione e ricerca in Italia e all'estero, alta formazione attraverso attività di ricerca, corsi e stage presso enti ed imprese qualificate, redazione della tesi di dottorato, partecipazione a convegni e Scuole. Il Dottorando è tenuto ad acquisire complessivamente nel triennio 180 CFU in ragione di 60 CFU per ogni anno. L'allegato 1 specifica le tipologie di attività formative, la relativa corrispondenza in CFU ed il numero di CFU da acquisire nei tre anni.
2. Ogni anno, entro 3 mesi dall'immatricolazione per il primo anno, ed entro il 15 novembre per gli anni successivi, il Dottorando, con il supporto del Tutor, elabora una proposta di massima (almeno 60 CFU) di attività formative da svolgere (o eventualmente già svolte), che deve essere approvata dal Collegio dei Docenti. Il piano delle attività formative potrà essere modificato o integrato nel corso dell'anno, motivando le modifiche, previo parere positivo del Tutor e del Coordinatore.
3. Nell'arco dei tre anni di corso, il Dottorando è tenuto ad inserire nel piano delle attività didattiche almeno sei insegnamenti ad hoc attivati nell'ambito di corsi di dottorato presso università italiane (insegnamenti di III livello), o in alternativa, cinque insegnamenti di III livello ed uno mutuato da corsi di laurea magistrale (insegnamenti di II livello), per un totale di CFU da acquisire non inferiore a 36. Un minimo di quattro insegnamenti, corrispondenti ad almeno 24 CFU, deve essere inserito nel piano didattico del primo anno; inoltre, almeno quattro degli insegnamenti di III livello selezionati, corrispondenti a minimo 24 CFU, devono far parte dell'offerta formativa del Corso di Dottorato in Scienze della Terra e del Mare (allegato 2).
4. Gli insegnamenti dell'offerta formativa del Corso di Dottorato in Scienze della Terra e del Mare sono liberamente proposti da professori e ricercatori universitari del Collegio o di altri Collegi di Dottorato di UNIPA di altri atenei italiani e stranieri, o da ricercatori afferenti a qualificate istituzioni di ricerca, italiane ed estere. Il numero di crediti attribuito a ciascun insegnamento è calcolato considerando un carico di lavoro per CFU pari a 25 ore, delle quali 5 ore sono dedicate lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti; e le restanti ore sono da destinare allo studio individuale o di gruppo del Dottorando. Ogni insegnamento incluso nell'offerta formativa del Corso di Dottorato è attivato solo se scelto da almeno tre studenti del Dottorato in Scienze della Terra e del Mare.
5. Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi degli insegnamenti, è necessario il superamento della verifica finale. Le modalità di verifica sono stabilite dal docente che tiene il corso e, in generale, non



comportano l'attribuzione di un voto ma solo di un giudizio positivo o negativo. Dopo l'esame, il Docente del corso comunicherà al Coordinatore ed al Tutor del Dottorando il superamento dell'esame. In caso di esito negativo, nessun credito verrà attribuito (la sola frequenza ai corsi non dà diritto ai crediti) e il Collegio dei Docenti stabilirà in tal caso le misure da adottare affinché il dottorando recuperi i crediti mancanti.

6. Il Dottorando potrà inserire nel piano delle attività formative, insegnamenti svolti presso atenei esteri, fornendo il nome del docente, dell'insegnamento, del corso di laurea/dottorato e dell'università, e allegando il programma dell'insegnamento. Il docente dell'ateneo estero dovrà produrre una attestazione di frequenza e del superamento della verifica finale.
7. Il Dottorando deve inserire nel piano di attività formative, nell'arco del triennio, un corso di lingua offerto dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), di UNIPA o altro Ateneo, della durata minima di 30 ore (= 5 CFU), con l'obbligo di conseguire almeno il livello B2 di lingua inglese. Nel caso in cui il Dottorando sia già in possesso di tale livello, potrà dedicare un minimo di 30 ore (= 5 CFU) al conseguimento di un livello superiore di lingua inglese o all'apprendimento di un'altra lingua. L'acquisizione dei crediti formativi avviene tramite l'ottenimento dell'attestato finale.
8. Il Dottorando può svolgere, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato e attività di didattica integrativa nell'ambito di corsi di laurea triennale e magistrale, entro il limite di 40 ore per ogni anno accademico. L'attività di didattica integrativa non può essere superiore a 20 ore per anno.
9. Il Dottorando è tenuto ad autocertificare l'attività svolta giornalmente, inclusa la frequenza di insegnamenti, su un apposito registro "Timesheet". Come previsto dal D.R. n. 567/2018, il registro dovrà essere firmato dal Tutor e depositato mensilmente presso la sede del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, previo invio del documento al Coordinatore. In aggiunta, il Dottorando potrà produrre attestazioni, eventualmente rilasciate dalle istituzioni presso le quali sono state svolte specifiche attività formative o dal docente delle stesse.
10. La partecipazione a seminari o corsi di formazione propedeutica, di base e di formazione specialistica e la partecipazione a congressi, convegni, workshop, Summer/Winter School e periodi di formazione e ricerca, in Italia o all'estero, presso università, enti di ricerca (pubblici o privati) ed imprese qualificate, danno diritto a crediti formativi secondo i criteri riportati nell'allegato 1.
11. La pubblicazione, o la lettera di accettazione, di articoli scientifici pertinenti all'argomento di tesi su atti di convegno, libri e riviste indicizzate Scopus e/o WOS consente l'acquisizione di crediti formativi.

Articolo 2 – Ammissione agli anni secondo e terzo e all'esame finale

1. Al termine di ogni anno, il Dottorando dovrà presentare al Collegio dei Docenti una relazione scritta delle attività formative svolte, controfirmata dal Tutor. Il Dottorando è l'unico responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il Collegio riscontri dichiarazioni non rispondenti al vero, il Dottorando non potrà essere ammesso all'anno di corso successivo o all'esame finale.



2. L'attività di ricerca svolta durante l'anno dovrà essere presentata oralmente al Collegio dei Docenti per la valutazione dell'ammissione agli anni successivi o alla procedura per l'accesso all'esame finale. La data e le modalità della prova verranno comunicate dal Coordinatore.
3. La produzione scientifica del Dottorando dovrà soddisfare i requisiti minimi aggiuntivi per l'ammissione all'esame finale di seguito riportati.
 - Ammissione all'esame finale: sottomissione di un articolo scientifico pertinente alla tematica della tesi di dottorato su una rivista indicizzata nel database Scopus e/o WOS. In caso contrario il collegio può proporre il rinvio della data di esame finale di sei mesi.
4. Il Collegio dei Docenti, sentito il Tutor, delibererà sull'ammissione in base alla relazione delle attività presentata, alla sua discussione ed al raggiungimento dei requisiti minimi. L'ammissione implica il riconoscimento dei CFU presenti nella relazione delle attività formative svolte. Il Collegio dei Docenti potrà comunque riconoscere i CFU anche in caso di non ammissione.
5. Ogni eventuale deroga ai succitati criteri deve essere motivata e sottoposta al Collegio dei docenti che deciderà in merito.